

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1333

“Ratifica ed esecuzione
del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione
tra la Repubblica italiana
e la Grande Giamahiria
araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi
il 30 agosto 2008”

gennaio 2009
n. 92



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1333

“Ratifica ed esecuzione
del Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione
tra la Repubblica italiana
e la Grande Giamahiria
araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi
il 30 agosto 2008”

gennaio 2009

n. 92

a cura di: A. Mattiello, M. Magrini

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato realizzato sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 97 (serie "Progetti di legge") relativo al testo del disegno di legge di ratifica quale presentato in prima lettura presso quel ramo del Parlamento – A.C. 2041, aggiornandolo alla luce delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Si ricorda che sui rapporti Italia-Libia ed in particolare sulla questione degli indennizzi ai cittadini italiani, i più recenti *dossier* disponibili sono i seguenti:

Dossier del Servizio Studi:

n. 32 (luglio 2008) – Disegni di legge AA.SS. nn. 413, 465, 508 “Garanzia sovrana dello Stato italiano per i soggetti creditori della Libia”

n. 39 (settembre 2008) – Temi attuali di politica estera.

INDICE

CONTENUTO DELL' ACCORDO.....	9
SCHEDE DI LETTURA AL DDL DI RATIFICA	13
Articolo 3 <i>(Addizionale all'imposta sul reddito)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 4 <i>(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 5 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	27
ALLEGATO: ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E LIBIA	29

CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo in esame, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, ponendo fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e mettendo le basi per nuove relazioni tra i due Paesi.

L'Accordo consta di un Preambolo e di 23 articoli raggruppati in tre Capi.

Il **Capo I** (artt. 1-7) delinea i **principi generali** che sono alla base dell'intesa. Viene innanzitutto ribadito l'impegno delle Parti al rispetto della legalità internazionale nel quadro della comune visione di centralità delle Nazioni Unite¹. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte, della non ingerenza negli affari interni della controparte, anche impegnandosi a non usare e a non concedere in uso il proprio territorio in attività ostili verso l'altra parte. Viene ribadito l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.

Il **Capo II** (artt. 8-13) contiene disposizioni volte a **sanare le situazioni pregresse e i contenziosi** ancora in atto.

L'**articolo 8** impegna l'Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base, che dovranno essere individuati sulla base delle proposte avanzate da quest'ultimo Paese. A tal fine viene fissato un limite massimo di spesa complessiva di **5 miliardi di dollari USA**, distribuiti in venti anni. I fondi finanziari saranno gestiti dall'Italia, mentre la Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori.

L'**articolo 9** istituisce una **Commissione mista paritetica**, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati, con il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti infrastrutturali di base e di decidere i tempi della loro realizzazione.

E' prevista inoltre, dall'**articolo 10**, la realizzazione da parte dell'Italia di **Iniziative speciali** tra le quali la costruzione di 200 abitazioni, l'assegnazione di 100 borse di studio universitarie e *post*-universitarie a studenti libici, la cura di persone colpite dallo scoppio di mine in Libia presso istituti italiani, il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, e la restituzione di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale.

Per contro, la Libia si impegna a concedere i **visti** di ingresso anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal proprio territorio, che desiderino entrare

¹ La Libia è membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2008-2009.

nel Paese per motivi di turismo, lavoro, o per altre finalità, nonché a costituire il **Fondo Sociale** per il finanziamento di alcune delle Iniziative speciali (**artt. 11 e 12**). Il Fondo, che - dopo lo scioglimento dell'Azienda libico-italiana - verrà costituito unicamente con i contributi già versati ad essa, sarà gestito da un Comitato misto paritetico.

L'art. 13, infine, provvede a regolare le pendenze riguardanti crediti di aziende italiane nei confronti della Libia ed eventuali debiti di tali aziende nei confronti del fisco libico, attraverso un negoziato nell'ambito del Comitato crediti.

Il **Capo III** (artt. 14-23) reca la disciplina del **nuovo partenariato bilaterale**.

Per rinsaldare le relazioni bilaterali, già presenti in numerosi settori, le Parti costituiscono un Partenariato bilaterale che si esprimerà attraverso consultazioni politiche su temi bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse. Il Partenariato prevede, tra l'altro, una riunione annuale del Comitato di partenariato, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal Segretario del Comitato Popolare Generale, che si svolgerà alternativamente nei due Paesi. Il Comitato di partenariato adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal Trattato (art. 14).

L'art. 15 prevede un rafforzamento della cooperazione negli ambiti scientifici, tecnologici, nel campo della medicina e dell'Università, mentre l'art. 16 è volto ad approfondire la cooperazione culturale e i legami di amicizia tra i due Paesi.

Al proposito si ricorda che è in vigore dal 30 maggio 2007 un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato da Italia e Libia il 5 giugno 2003.

L'art. 17 prevede la collaborazione economica e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di trasferimento di tecnologie, particolarmente nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura.

L'art. 18 promuove la cooperazione in materia energetica, riconoscendo ad essa valore strategico ed attribuendo particolare importanza alle energie rinnovabili.

Di rilievo **l'art. 19**, volto a rafforzare la collaborazione nella **lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina**, come già stabilito dall'accordo del 2000, in vigore dal 22 dicembre 2002.

Per contrastare l'immigrazione clandestina, è previsto un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, che verrà effettuato dalla parte italiana. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.

L'Accordo prevede altresì una collaborazione nel **campo della difesa (art. 20)** rinviando a successive intese la disciplina dello scambio di esperti e tecnici e quella relativa alla conduzione di manovre congiunte. La collaborazione in questo settore riguarda anche le industrie militari e il sostegno dell'Italia alle vittime dello scoppio di mine e ai territori libici danneggiati.

Con l'**art. 21** le Parti si impegnano a collaborare nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo, particolarmente al fine di ripulire l'area mediterranea dalla presenza di tali armamenti.

Il partenariato, infine, è esteso allo sviluppo dei rapporti tra i parlamenti e gli enti locali delle due parti, con l'intendimento di approfondire la reciproca conoscenza (**art. 22**).

L'**art. 23** reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del Trattato e le modalità per le sue eventuali modifiche.

SCHEDE DI LETTURA AL DDL DI RATIFICA

Articolo 3

(Addizionale all'imposta sul reddito delle società)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) utile prima delle imposte.

4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata

l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente

deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.

6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

L'articolo 3 reca disposizioni dirette ad introdurre, fino al 2028, un'**addizionale all'imposta sul reddito delle società**.

Ai sensi del **comma 1** sono soggetti passivi le seguenti società ed enti commerciali residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In particolare, a tal fine è richiesto che il valore delle partecipazioni di controllo e di collegamento e delle immobilizzazioni materiali e immateriali nette utilizzate per le predette attività sia superiore al 33 per cento della corrispondente voce di bilancio.
In proposito, andrebbe precisato se il parametro del 33 per cento sia da determinare con riferimento a ciascuna singola voce ovvero sia da determinare sul valore complessivo dei valori indicati dalla norma;
- b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. A tal fine rileva la media delle capitalizzazioni rilevate sui mercati regolamentati nell'ultimo mese di esercizio e relative ai maggiori volumi negoziati.

Al fine di evitare dubbi interpretativi sarebbe opportuno un chiarimento diretto a confermare che, ai fini della soggettività passiva, le società debbano possedere tutti i requisiti sopra indicati.

L'aliquota ordinaria dell'imposta, ai sensi del **comma 2**, è pari al **4 per cento** e l'**imponibile** è determinato in misura corrispondente all'utile prima delle imposte risultante dal conto economico.

L'imposta, tuttavia, **non è dovuta** dai soggetti per i quali l'**incidenza fiscale risulti inferiore al 19 per cento**.

L'imposta, inoltre, **non è dovuta**, in ogni caso, nelle ipotesi di **esercizi in perdita**.

Lo schema a scalare del conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile è sinteticamente di seguito illustrato:

Conto economico	
A)	Valore della produzione
B)	Costi della produzione
C)	Proventi e oneri finanziari
D)	Rettifiche di valore delle attività finanziarie
E)	Proventi e oneri straordinari
(A-B+-C+- D+-E)	Risultato prima delle imposte
	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Utile (perdite) dell'esercizio

Come precisato nel successivo **comma 3**, l'**incidenza fiscale** è determinata dal rapporto tra:

- a) l'onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata per le eventuali imposte sostitutive ivi compresa l'addizionale IRES introdotta dall'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112/2008.
I commi da 16 a 18 del citato articolo 81 hanno introdotto, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5% (c.d. *Robin Hood tax*).
Non si include, invece, l'addizionale introdotta dalla norma in esame.
Ulteriori precisazioni in merito all'onere netto per l'IRES sono contenute nel successivo comma 4 (v. *infra*);
- b) utile prima delle imposte.

*Andrebbe chiarito, in primo luogo, se ai fini della determinazione dell'incidenza fiscale la norma intenda fare riferimento all'utile **prima** delle imposte determinato ai sensi del Codice civile ovvero all'utile determinato applicando le disposizioni fiscali.*

Ciò anche in considerazione del fatto che il medesimo comma 1 esclude dall'imposizione i periodi d'imposta nei quali la società realizza una perdita d'esercizio; in tale ipotesi, l'incidenza fiscale risulterebbe comunque inferiore al 19 per cento e pertanto sarebbe già esclusa in base al criterio generale previsto. L'esplicita ulteriore esclusione troverebbe invece applicazione nelle ipotesi in cui la norma intende riferirsi alla perdita determinata ai fini fiscali pur in presenza di un risultato economico positivo determinato in base ai criteri civilistici.

Ai fini della **determinazione dell'imposta dovuta**, il comma 2 reca specifiche disposizioni dirette ad individuare un importo massimo del tributo dovuto.

In particolare, **l'importo liquidato non può essere superiore** al minore tra i due valori di seguito determinati:

- a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
- b) l'importo determinato applicando al patrimonio netto, come definito dal comma 5 cui si rinvia, le seguenti percentuali: 8,3 per mille, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 5,8 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 5,15 per mille, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 4,65 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 4,2 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028 (v. quanto precisato nel comma 5).

Ai sensi del **comma 4** dall'onere netto per l'IRES sono **esclusi** gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata relativi alle società incluse nello stesso **consolidato fiscale nazionale o mondiale** o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di **trasparenza fiscale**.

Il **consolidato nazionale e il consolidato mondiale**² sono strumenti di consolidamento degli imponibili dei gruppi societari e prevedono la dichiarazione di un'unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. In sostanza, nel regime di tassazione di gruppo, il soggetto controllante è il solo a determinare il reddito complessivo globale, calcolato come somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società controllate; tali redditi rilevano integralmente per la società consolidante, cioè indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. Il consolidato nazionale disciplina i gruppi di imprese costituiti da sole società residenti, mentre quello mondiale interessa i gruppi cui appartengono anche le società non residenti.

Il regime della **trasparenza fiscale** consente di trasferire, ai fini fiscali, il reddito imponibile della società in capo a ciascun socio proporzionalmente alle quote o azioni sottoscritte. Esso costituisce da sempre il regime obbligatorio di tassazione per le società di persone, mentre per le società di capitali rappresenta una modalità di imposizione alternativa, in presenza di specifici requisiti, ed è stata introdotta³, con decorrenza 2004, dal d.lgs. n. 344/2003 emanato in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale statale (legge n. 80/2003). Il reddito imputato per trasparenza, tassato in capo alla partecipante, è comunque determinato dalla società partecipata trasparente: pertanto quest'ultima, se pur priva di soggettività passiva di

² Articoli da 117 a 142 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

³ Articoli 115 e 116 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

imposta in termini sostanziali, sarà comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, analogamente a quanto accade per le società di persone

Gli effetti esclusi, tuttavia, devono essere considerati, rettificando l'ammontare dell'onere netto per l'IRES, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione.

Tali effetti rilevano, in ogni caso, in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

Il **comma 5** reca disposizioni in merito alla determinazione del patrimonio netto di cui alla lettera *b*) del comma 2. In particolare, viene precisato che il patrimonio netto è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utili di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati.

Inoltre, nel caso in cui il periodo d'imposta sia diverso da dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera *b*) è ragguagliato alla durata di esso.

Il **comma 6**, infine, stabilisce che l'addizionale IRES trova applicazione **a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre **2008 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028**.

I soggetti interessati sono tenuti al versamento dell'acconto di imposta a decorrere dal primo esercizio di applicazione. A tal fine, il calcolo dell'importo da versare può essere determinato in base al criterio storico, facendo quindi riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ovvero facendo riferimento all'esercizio relativamente al quale l'acconto è versato, determinando l'imposta dovuta.

*Attesa la portata generale delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, si segnala l'opportunità di formularle come **novelle** alle pertinenti disposizioni vigenti in materia fiscale.*

Articolo 4

(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.

2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.

4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.

L'articolo 4 - inserito dalla Camera dei deputati – interviene in materia di riconoscimento di un indennizzo nei confronti di cittadini italiani, enti e società italiane operanti in Libia e colpiti da provvedimenti adottati dalle autorità libiche.

Il **comma 1** prevede la concessione di un ulteriore indennizzo - relativo agli anni dal 2009 al 2011 – in favore dei seguenti soggetti:

- cittadini italiani;
- enti di nazionalità italiana già operanti in Libia;
- società di nazionalità italiana già operanti in Libia.

Il requisito per la fruizione dell'indennizzo risiede nell'aver già beneficiato delle misure agevolative consistenti nella concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti conseguentemente all'adozione di provvedimenti adottati dalle autorità libiche.

Le misure agevolative sopra richiamate sono quelle previste dalla legge n. 1066 del 1971, ovvero dalle leggi nn. 16 del 1980, 135 del 1985, 98 del 1994.

La legge n. 1066 del 1971 è intitolata "Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti".

Essa autorizza (art. 1) - in attesa di accordi in sede internazionale - la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

L'anticipazione è corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze-Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

- fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
- sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
- sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
- sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Altresì (art. 2), la concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1 spetta:

a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.

È attribuito, invece, un indennizzo in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

La legge n. 16 del 1980 ("Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"), come modificata in più punti dalla legge n. 135 del 1985⁴, stabilisce, fra le varie misure, che (art. 1) i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della

⁴ *Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.*

proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Inoltre (art. 2), a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

L'art. 3, primo comma, lett. b), prevede l'estensione delle provvidenze di cui alla legge n. 16 del 1980 ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° gennaio 1969.

La legge n. 98 del 1994 reca invece "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135".

Il comma 2 prevede che – ai fini della fruizione dell'indennizzo – siano valide le domande già presentate, qualora gli aventi diritto le confermino entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 3 stabilisce che – ai fini della corresponsione dell'indennizzo – le pratiche già respinte per carenza di documentazione siano, su domanda, riesaminate in via prioritaria da un'apposita commissione interministeriale, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.

La commissione interministeriale sopra menzionata è quella prevista dall'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 114 del 2007⁵.

Si tratta della "Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi".

Tale Commissione è costituita da:

a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;

⁵ *Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.*

- c) un magistrato della Corte dei conti;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
- i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:
 - 1) nelle ex colonie;
 - 2) in Albania;
 - 3) in Tunisia;
 - 4) in Libia;
 - 5) in Etiopia;
 - 6) in altri Paesi;
- m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione.

La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equità, che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

Il **comma 4** dispone l'applicazione agli indennizzi corrisposti in base alla disposizione in commento delle norme di cui agli artt. 11 della legge n. 135 del 1985 e 1, quarto comma, della legge n. 98 del 1994.

In base a tali rinvii, gli indennizzi in esame sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta sul reddito delle società (IRES: ex IRPEG), dall'imposta locale sui redditi (ILOR: ora soppressa), nonché da ogni altra imposta e tassa presente e futura.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria rivolta alla corresponsione dell'indennizzo introdotto dalla disposizione in commento.

A tal fine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo apposito, con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2009 al 2011.

La misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo – nel limite della dotazione del fondo predetto – sono rimesse ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.

Si ricorda che, in questa legislatura, la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato ha avviato l'esame, in sede referente, di tre ddl di iniziativa parlamentare (AA.SS. nn. 413, 465 e 508) in materia di garanzia sovrana dello Stato italiano per i soggetti creditori della Libia.

Per maggiori approfondimenti sulla questione – oltre che per la ricostruzione storica del contenzioso – si rinvia al *dossier* del Servizio studi n. 32 del 2008.

Articolo 5 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere *a), b), c)* e *d)*, e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 5, comma 1, come modificato durante l'esame presso l'Assemblea della Camera, quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Trattato e del disegno di legge di ratifica come indicato di seguito:

- l'onere finanziario derivante dall'attuazione degli articoli del Trattato 10 (**iniziative speciali**), lettere *a), b), c)* *d)* e 19 (**collaborazione alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina**) pari a **34.200.200 euro per il 2009, 74.216.200 euro per il 2010, 70.716.200 euro per il 2011 e in 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029;**
- quello derivante dall'attuazione dell'art. 8 del Trattato (**progetti infrastrutturali di base**) pari a **180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028;**
- gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge (**ulteriori indennizzi**) pari a **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.**

Alla copertura finanziaria degli oneri predetti si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'**attuazione dell'art. 3 della presente legge (addizionale IRES sulle imprese petrolifere)**.

Il **comma 2** dispone il **monitoraggio degli oneri** derivanti dall'attuazione dell'art. 8 del Trattato a carico del **Ministro dell'economia** e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*. Il comma 2 prevede altresì la trasmissione alle Camere dei decreti eventualmente emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lettera 2), della legge n. 468/1978 appena citata.

L'art. 11-*ter* della legge n. 468/1978 ha introdotto un sistema generale di controllo della spesa, che impone al Ministro competente, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa iniziali, di darne notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale (anche in assenza della predetta segnalazione) riferisce al Parlamento con propria relazione (ove individua le cause degli scostamenti) e assume le conseguenti iniziative legislative.

Il richiamo all'art. 7 della legge n. 468/1978, relativo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, fornisce agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento la qualifica di "carattere obbligatorio". In particolare, il comma secondo, lettera 2), consente la possibilità, in sede di approvazione della legge di bilancio, di operare un aumento dello stanziamento del relativo capitolo di spesa rispetto a quanto originariamente previsto.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E LIBIA

ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E LIBIA⁶

ACCORDI IN VIGORE

TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU FAVORITA ALLE NAVI ITALIANE NEI PORTI LIBICI ED ALLE NAVI LIBICHE NEI PORTI ITALIANI.

LUOGO-DATA

BENGASI.

07.02.1954.

IN VIGORE SI 07.02.1954.

TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E DI REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE DELL'ONU DEL 15.12.1950.

LUOGO-DATA

ROMA.

02.10.1956.

PROV-LEGISLATIVO

L. N. 843 DEL 17.08.1957 - GU N. 237 DEL 24.09.1957.

IN VIGORE SI 07.12.1957.

TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'UFFICIO COMMERCIALE LIBICO A MILANO.

LUOGO-DATA

ROMA.

22.01.1963 - 25.01.1963.

IN VIGORE SI 25.01.1963.

TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

LUOGO-DATA

ROMA.

28.05.1976.

PROV-LEGISLATIVO

⁶ Tratti dalla banca dati *ITRA* del Ministero degli Affari esteri.

L. N. 626 DEL 09.05.1977 - GU N. 235 SO DEL 30.08.1977.
IN VIGORE SI 20.10.1977.

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA,
SCIENTIFICA E TECNICA.

LUOGO-DATA

ROMA.

19.01.1979.

IN VIGORE SI 19.01.1979. COMUNICATO IN GU N. 104 DEL
13.04.1979.

TITOLO PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA COMMERCIALE.

LUOGO-DATA

ROMA.

25.05.1982.

IN VIGORE SI 25.05.1982.

TITOLO PROCESSO VERBALE RELATIVO ALLA QUESTIONE DEI
CITTADINI ARABO-LIBICI DEPORTATI IN ITALIA.

LUOGO-DATA

TRIPOLI.

16.03.1988.

IN VIGORE SI 16.03.1988.

TITOLO PROCESSO VERBALE RELATIVO ALLA RICHIESTA
LIBICA DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE I
DEPORTATI LIBICI IN ITALIA DAL 1923 AL 1943.

LUOGO-DATA

ROMA.

20.09.1988.

IN VIGORE SI 20.09.1988.

TITOLO PROCESSO VERBALE CONCERNENTE LE RICERCHE
ARCHIVISTICHE SULLA SORTE DEI DETENUTI E DEPORTATI ARABO-
LIBICI DA PARTE DELL'ITALIA NELL'ARCO DI TEMPO 1911/1943

LUOGO-DATA

ROMA.

29.09.1989.

IN VIGORE SI 29.09.1989.

TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.

LUOGO-DATA

ROMA.
04.07.1998.

PROV-LEGISLATIVO

L. N. 65 DEL 26.02.2004
IN VIGORE SI 1.05.2005

TITOLO COMUNICATO CONGIUNTO.⁷

LUOGO-DATA

ROMA.
04.07.1998.

IN VIGORE SI 04.07.1998.

TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL
TURISMO.

LUOGO-DATA

ROMA.
04.07.1998.

PROV-LEGISLATIVO

L. N. 244 DEL 22.08.2000.
IN VIGORE SI 13.12.2000.

TITOLO ACCORDO SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI
STUPEFACENTI E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

LUOGO-DATA

ROMA.
13.12.2000.

IN VIGORE SI 22.12.2002.

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLO SMINAMENTO.

LUOGO-DATA

ROMA.
13.12.2000.

IN VIGORE SI 13.12.2000

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLE CONSULTAZIONI
POLITICHE.

LUOGO-DATA

⁷ Il Trattato in esame sostituisce il Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 (art. 23).

ROMA.
13.12.2000.
IN VIGORE SI 13.12.2000

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI VISTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.12.2000
IN VIGORE SI 13.12.2000

TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.12.2000
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 318 DEL 03.11.2003
IN VIGORE SI 20.10.2004

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
TRIPOLI.
05.06.2003
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 258 DEL 9.12.2005
IN VIGORE SI 30.05.2007

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA PER L'ASSISTENZA ALLO STUDIO.

LUOGO-DATA

ROMA.

12.11.1999.

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO.

LUOGO-DATA

ROMA.

12.11.1999.

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA AI CITTADINI LIBICI ABBISOGNEVOLI DI CURE.

LUOGO-DATA

ROMA.

12.11.1999.

TITOLO ACCORDO MARITTIMO.

LUOGO-DATA

ROMA.

13.12.2000

Ultimi dossier del Servizio Studi

82	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”
83	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Il testo della Commissione bilancio
84	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell’Istat e della Banca d’Italia Parte I: dati Istat
85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell’Istat e della Banca d’Italia Parte II: dati Istat
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1280 “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”
88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".